

MERCATO ELETTRICO

MERCATO RETAIL: IL PUNTO DELLA SITUAZIONE SU RECESSO E SWITCHING

RIFERIMENTI NORMATIVI

- [Delibera 196/2019/R/com](#)
- [Delibera 77/2018/R/eei](#)
- [Delibera 783/2017/R/com](#)
- [Delibera 487/2015/R/eei](#)
- [Delibera 301/2012/R/eei](#)

Negli ultimi anni l'Autorità ha rivisto modalità e tempistiche per il diritto di recesso e switching per le varie tipologie di clienti al fine di garantire una maggiore libertà di azione in un mercato dinamico e competitivo.

RECESSO E SWITCHING PER TUTTE LE TIPOLOGIE DI CLIENTI FINALI

Nel contesto delle forme contrattuali del libero mercato o tutelate, l'Autorità ha delineato nel corso degli ultimi anni la disciplina del recesso dai contratti di fornitura e dello switching. Le modalità e le tempistiche di esercizio di questi due diritti sono fondamentali per garantire una maggiore concorrenza e competitività del mercato. Il recesso, come definito dall'Autorità, è la risoluzione contrattuale per qualunque causa del contratto di fornitura. Lo switching consiste nel cambio dell'utente di dispacciamento o della distribuzione in un punto di prelievo attivo in seguito a una rescissione contrattuale. Nel tentativo di equiparare la disciplina dei contratti di fornitura di energia elettrica e gas, l'Autorità ha uniformato le norme per entrambe le categorie di consumatori finali.

Contestualmente al cambiamento delle condizioni di rescissione contrattuale dei clienti finali, l'orientamento dell'Autorità è stato quello di affidare la gestione e la verifica dei dati al Sistema Informativo Integrato (SII). Si tratta di una piattaforma digitale, basata su una banca dati, che gestisce i flussi informativi relativi ai mercati dell'energia elettrica e del gas naturale. Istituito con la legge 129/2010, oggi il SII gestisce circa 100 milioni di dati annui relativi a circa 60 milioni di consumatori. Le recenti riforme previste nelle delibere 487/2015 e 77/2018, volute dall'Autorità, hanno attribuito al SII il ruolo di gestore del processo di switching e di risoluzione contrattuale. Inoltre è stato previsto che a partire da luglio 2020, il SII metterà a disposizione dei clienti finali la possibilità di visualizzare i loro dati storici, dal consumo di energia passato alle letture e autoletture. Il cliente avrà anche la possibilità di visionare la sua situazione contrattuale, verificando in tempo reale l'avanzamento dei processi di switching e recesso da un fornitore. La reperibilità delle informazioni dipende dal tipo di contatore installato e dalla frequenza delle letture messe a disposizione. Il SII è uno strumento in costante sviluppo e modellato per gestire una grande quantità di dati al fine di migliorare le politiche commerciali degli operatori e l'informazione dei clienti finali. Nella disciplina del recesso dei clienti finali il SII è l'interfaccia informatica tra utente del dispacciamento, distribuzione e fornitore entranti e i rispettivi uscenti.

Nel caso generale di recesso per cambio fornitore, il cliente finale si rivolge direttamente a un nuovo fornitore. Tramite rilascio di procura del cliente finale, il nuovo fornitore, a cui sono associati l'utente della distribuzione nel caso di gas naturale o l'utente per il dispacciamento per l'energia elettrica, recede dal contratto con il precedente fornitore. Con l'approvazione della delibera 783/2017, le comunicazioni avvengono tramite SII e non direttamente tra i fornitori coinvolti, per rendere il dialogo tra operatori più trasparente e dare maggiori certezze ai clienti, in merito alla responsabilità e alle tempistiche di esecuzione delle diverse attività del recesso. Per ottenere il cambio fornitore, al SII viene inviata la richiesta di switching da parte del nuovo utente del dispacciamento o della distribuzione. Il preavviso richiesto per l'esercizio del diritto di recesso è di massimo tre settimane, tempistica allineata a quella per lo switching per una maggiore efficienza e ottimizzazione del sistema. In seguito all'approvazione della richiesta di switching, il SII provvede a trasmettere tale informazione, entro un giorno, al fornitore e ai relativi utenti del dispacciamento o della distribuzione precedenti. Se in seguito alla richiesta di recesso non dovesse seguire la conferma di switching necessaria per il cambio fornitore è previsto che il cliente finale rimanga contrattualmente legato al fornitore precedente. La richiesta di attivazione di una fornitura va richiesta entro il 10 del mese antecedente la data di switching (che si verifica il primo giorno del mese). Il margine di preavviso di tre settimane consente di effettuare le dovute verifiche e permette al SII di adempiere ai doveri di comunicazione. Se invece il diritto di recesso viene esercitato per motivi diversi dal cambio fornitore, quindi non legati alla richiesta di switching, il cliente finale può rivolgersi direttamente al venditore uscente senza l'intermediazione del SII.

TAG

electricity, consumers, natural gas, regulation

Per limitare i problemi nelle procedure di *switching*, l'Autorità ha previsto che dal 2020 l'utente del dispacciamento, che acquisisce un nuovo cliente, sia tenuto a richiedere una copertura finanziaria da parte di quest'ultimo nel caso di superamento di una soglia di potenza media annua contrattualizzata con Terna. Tale potenza massima, fissata dal TSO, è il limite entro il quale il SII accoglierà le richieste di *switching*; oltre questa soglia invece procederà alla verifica delle coperture finanziarie proposte.

RECESSO E SWITCHING PER CLIENTI DI PICCOLE DIMENSIONI

L'unica clausola diversa dal caso generale, per i clienti di piccole dimensioni, attiene alla risoluzione del contratto di fornitura per motivi diversi dal cambio fornitore, come ad esempio la chiusura di un'attività commerciale. In questo caso, il fornitore, in seguito alla volontà espressa dal cliente finale di recedere, deve provvedere alla rescissione del contratto entro un mese dalla richiesta. Inoltre questa clausola non riguarda tutti i clienti finali di piccola dimensione. Sono infatti esclusi i contratti con controparte pubblica, contratti stagionali e clienti multisito (contratto con consegna energia elettrica o gas in più punti di prelievo). Lo stesso fornitore di energia elettrica o gas, controparte contrattuale dei clienti di piccola dimensione, può esercitare il diritto di recesso con un preavviso di almeno sei mesi, escluso il caso di clienti in regime di maggior tutela. In questo modo, anche il fornitore viene tutelato da eventuali inadempienze contrattuali da parte del cliente finale.

RECESSO E SWITCHING PER CLIENTI DI GRANDI DIMENSIONI

I clienti di grandi dimensioni, costituiti principalmente da imprese, possono gestire la comunicazione di recesso in un momento diverso dalla richiesta di *switching*, come previsto dalla delibera 196/2019. In questo modo, il cliente, dopo aver espresso la volontà di recedere dal contratto di fornitura, può effettuare lo *switching* in un momento successivo più vicino all'avvio della nuova fornitura. Si tratta di una modalità aggiuntiva di esercizio del diritto di recesso rispetto a quella già prevista nel caso generale.

Inoltre, il cliente di grandi dimensioni può fare richiesta di recesso direttamente al suo attuale fornitore e quest'ultimo deve dare pronta informazione al SII. Nella situazione in cui il cliente finale fa diretta domanda di recesso e il SII non dovesse ricevere in tempo la richiesta di *switching*, si attiva il servizio di ultima istanza (evento in cui il cliente finale si trova senza fornitore, ma rimane connesso alla rete e continua a prelevare gas). È una prestazione in cui i clienti si trovano a dover pagare per i primi sei mesi i prezzi del mercato tutelato successivamente maggiorati di un parametro " β " beta diverso per ciascuna regione. L'attivazione dei servizi di ultima istanza è prevista in quanto l'assenza della richiesta di *switching* è interpretata come semplice risoluzione del vincolo contrattuale invece che di attivazione di una nuova fornitura.